Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 2

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 4 gennaio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1970

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1065.**

Erezione in ente morale della fondazione « Carlo e Dirce Callerio », con sede in Trieste.

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Carlo e Dirce Callerio », con sede in Trieste, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 26. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1066.**

Erezione in ente morale dell'associazione « Opera Immacolata Concezione », con sede in Padova.

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « Opera Immacolata Concezione », con sede in Padova, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1067.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione « Pro Fratibus », con sede in Grottaferrata.

N. 1067 Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di religione « Pro Fratibus », con sede in Grottaferrata (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 71. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1068.**

Estinzione della fondazione dell'Ufficio di pubblica clientela, in Alessandria.

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, la fondazione dell'Ufficio di pubblica clientela, in Alessandria, viene dichiarata estinta.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1970
Atti del Governo, registro n. 239, *foglio n.* 73. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1970.
Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in El Jadida (Marocco).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Considerata la necessità di provvedere agli interessi della numerosa collettività italiana in Marocco;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in El Jadida (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata in Rabat e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di El Jadida e la sua provincia.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1970

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1970
Registro n. 314, *foglio n.* 274

(12734)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1970.
Modifica dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, che ha istituito l'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691;
Visti lo statuto dell'istituto anzidetto approvato con proprio decreto 2 novembre 1959, e le successive modificazioni;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituto medesimo adottate, rispettivamente, in data 21 ottobre 1969 e 1° ottobre 1970;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto dello Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Modificazioni dello statuto dell'Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico con sede in Roma

Art. 4. — L'istituto provvede all'esercizio della propria attività creditizia utilizzando il « fondo di dotazione », il « fondo di garanzia », la « riserva ordinaria » e le « riserve straordinarie », nonchè eventuali anticipazioni degli enti partecipanti e di altri enti.

L'istituto per il conseguimento dei suoi fini potrà altresì utilizzare le disponibilità provenienti da proprie obbligazioni, da emettersi per un importo pari a 5 volte quello del patrimonio formato ai sensi del precedente art. 3, con le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

E' vietata all'istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 4-*bis*. — Le obbligazioni emesse dall'istituto sono - a norma della legge 24 dicembre 1966, n. 1262 - parificate ad ogni effetto, escluso quello tributario, alle cartelle di credito fondiario.

Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quale deposito cauzionale dalle pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza sociale, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuto, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni dell'Istituto per il credito sportivo.

Art. 4-*ter*. — Le obbligazioni saranno segnate con bollo a secco dell'istituto e porteranno, oltre la firma del presidente, quella di un consigliere e di un sindaco designati dal consiglio di amministrazione.

Le firme suddette potranno, in base a disposizione del consiglio stesso, essere apposte in fac-simile.

Art. 5. — L'istituto può concedere contributi negli interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di credito per le finalità della legge istitutiva, con le disponibilità di un fondo speciale da costituire presso l'istituto medesimo e da alimentarsi con il versamento da parte del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) dell'aliquota dell'1% calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, nonchè con l'importo dei premi dei concorsi medesimi colpiti da decadenza sia anteriormente che posteriormente alla costituzione dell'istituto.

L'assegnazione di eventuali quote di contributi negli interessi delle operazioni non esonera i mutuatari dall'obbligo di provvedere all'integrale pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze stabilite, riservandosi l'istituto di accreditare ai mutuatari le quote di concorso nella misura deliberata, anche non in concomitanza con le epoche di scadenza delle rate di ammortamento dei mutui.

Il « fondo speciale per contributi negli interessi » può essere investito temporaneamente in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse dall'istituto medesimo o in cartelle fondiarie o titoli a queste assimilati, oppure impiegato in operazioni a medio termine di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Il fondo medesimo deve per altro assicurare in ogni momento le disponibilità liquide sufficienti per l'erogazione dei contributi a fronte delle operazioni creditizie concesse.

I proventi e gli oneri degli impieghi di cui al comma precedente sono di pertinenza del conto economico dell'istituto.

Art. 20. — Al consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'istituto. Spetta in particolare al consiglio:

a) elaborare le eventuali modificazioni dello statuto dello istituto e promuoverne l'approvazione da parte delle competenti autorità;

b) deliberare sull'accettazione dei nuovi conferimenti in aumento del « fondo di dotazione »;

c) deliberare in merito al trasferimento delle partecipazioni;

d) determinare le condizioni generali circa la durata, la misura del saggio d'interesse e del diritto di commissione, le garanzie, le modalità per la concessione dei mutui e dei prestiti;

e) deliberare sulle operazioni di mutuo e di prestito;

f) deliberare sulla concessione dei contributi negli interessi sui mutui;

g) deliberare sull'emissione delle obbligazioni fissandone le modalità, le condizioni ed il saggio d'interesse;

h) deliberare sulla cancellazione e sulla riduzione delle ipoteche nonchè su ogni altra cancellazione ipotecaria, sulla sostituzione di garanzie personali, sulla rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;

i) deliberare sulle transazioni e sulle rinuncie dei crediti;

l) deliberare sull'acquisto e sull'alienazione di immobili;

m) approvare il bilancio e la ripartizione degli utili;

n) fissare la misura della diaria per i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non residenti in Roma, oppure residenti in Roma ma che per incarico dell'istituto debbano recarsi fuori sede;

o) nominare il direttore ed il personale dirigente e determinarne le condizioni di impiego;

p) autorizzare funzionari dell'istituto per le incombenze di cui all'art. 23 ultimo comma ed art. 24;

q) determinare l'organico del personale ed approvarne il regolamento ed il trattamento economico;

r) fissare i limiti delle spese ordinarie che il direttore può autorizzare;

s) disciplinare la concessione al personale dell'istituto, per esigenze di carattere straordinario, di prestiti con ritenuta sullo stipendio e di contributi assistenziali, nonchè deliberare in merito alle singole richieste.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri presenti.

Art. 26. — Dagli utili netti annuali è prelevata una quota non inferiore al 30% da assegnarsi alla « riserva ordinaria ».

Sul residuo sarà corrisposto ai conferenti del « fondo di dotazione », in ragione delle quote versate, un dividendo, non superiore al 6%, che sarà stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione.

L'eventuale rimanenza dovrà essere devoluta:

a) alla formazione di un « fondo rischi » nella misura del 50%;

b) al Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), a riconoscimento di una commissione sul « fondo di garanzia » in misura da stabilirsi anno per anno dal consiglio di amministrazione e comunque non superiore al 2% dell'importo del fondo stesso;

c) per il residuo secondo deliberazioni del consiglio di amministrazione, con facoltà di erogarlo, in parte, per premi al personale.

Potranno essere formate riserve straordinarie mediante particolari assegnazioni.

La « riserva ordinaria » dell'istituto potrà anche essere investita in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in obbligazioni, comprese quelle emesse dall'Istituto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(12760)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera sita nel comune di Rocca San Giovanni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 luglio 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel comune di Rocca S. Giovanni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Rocca S. Giovanni (Chieti);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, facente parte della fascia costiera chietina che va da Francavilla al Mare sino a S. Salvo, contiene elementi paesistici e panoramici di grande rilievo e morfologicamente omogenei costituiti da colline degradanti sul mare con movimenti di cunei sul mare stesso fino a diventare rocce strapiombanti come a Ortona, Fossacesia e Vasto e rientranti come a S. Salvo, Casalbordino e Francavilla, formante il tutto una quinta di preparazione alla visione della maestosità della Maiella che domina, con il suo massiccio, tutta la costa; la continuità di collegamento tra le spiagge sabbiose e le scogliere scoscese della costa ha una corrispondenza con i movimenti sinuosi delle colline sulle quali, per secoli, l'uomo ha creato insediamenti spontaneamente fusi con l'ambiente naturale, come l'abbazia di Fossacesia e la cittadina di S. Vito Chietino, il porticciolo di Ortona ed il centro storico di Francavilla;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Rocca S. Giovanni (Chieti) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con S. Vito Chietino a quota 108 per continuare con una linea che passa per quota 111, 114, 37 e 94 in località Pontone per scorrere sulla sede della strada che porta a Rocca S. Giovanni fino al limite del centro urbano. Di qui scorre lungo una linea che passa per quota 129, 124, 116, 34 per rigirare a quota 106 e terminare al confine comunale di Fossacesia.

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Rocca San Giovanni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso

tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 dicembre 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
ROMITA

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Chieti

Oggi, 3 luglio 1968, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di ampliamento del vincolo paesistico nella zona collinare di Francavilla e Fossacesia e proposta di vincolo lungo la fascia costiera Adriatica della provincia di Chieti per i comuni di Ortona, S. Vito, Rocca S. Giovanni, Casalbordino, Torino di Sangro, Vasto e S. Salvo.

(*Omissis*).

Dal vincolo s'intende esclusa la zona d'occupazione delle ferrovie dello Stato lungo la linea Pescara-Termoli ed ogni suo eventuale ampliamento.

Il vincolo, nel suo complesso, compresa cioè la parte già sottoposta a tutela, per i comuni di Francavilla e Fossacesia, nella seduta del 30 novembre 1964, e sulla quale parte di vincolo si intende confermato, si estende per zone così limitate:

(*Omissis*).

COMUNE DI ROCCA S. GIOVANNI

Dal confine comunale con S. Vito Chietino a quota 108 per continuare con una linea che passa per quota 111, 114, 37 e 94 in località Pontone per scorrere sulla sede della strada che porta a Rocca S. Giovanni fino al limite del centro urbano. Di qui scorre lungo una linea che passa per quota 129, 124, 116, 34 per rigirare a quota 106 e terminare al confine comunale con Fossacesia.

(12635)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXV Presentazione internazionale "Moda della calzatura" », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXV Presentazione internazionale "Moda della calzatura" », che avrà luogo a Bologna dal 6 al 10 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12822)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Mostra-convegno internazionale riscaldamento condizionamento refrigerazione idrosanitaria », che avrà luogo a Milano dal 1° al 7 marzo 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12823)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria ed articoli da regalo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929,

riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale della chincaglieria, bigiotteria, cartoleria ed articoli da regalo », che avrà luogo a Milano dal 31 gennaio al 7 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12826)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « V Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Exposudhotel - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 30 gennaio al 7 febbraio 1971, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 11 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: BRANDI

(12825)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1971 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1971 è stabilita nella misura di L. 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 12 dicembre 1970

p. *Il Ministro*: MAMMÌ

(12773)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1970.

Sostituzione dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in seno alla commissione tecnica istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 1° luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione tecnica prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 1° marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 dell'11 giugno 1968;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 otto-

bre 1970, contenente le norme per la concessione di un contributo statale nelle spese di gestione per l'ammasso volontario delle uve e dei mosti di produzione 1969;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione in seno alla citata commissione dei rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dott. De Matthaeis Antonio, destinato ad altro incarico, e dott. Bugli Giuseppe, deceduto;

Decreta:

Articolo unico

In sostituzione del dott. De Matthaeis Antonio e del dott. Bugli Giuseppe, sono chiamati a far parte della commissione tecnica istituita con decreto ministeriale 6 agosto 1968, citato nelle premesse, il dott. Ilardi Salvatore, ispettore generale e il rag. Pavan Torquato, 1° segretario contabile, con funzioni rispettivamente di presidente e di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: NATALI

(12816)

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1970.

Autorizzazione al comune di Gorizia a riscuotere imposte di consumo sui generi che fruiscono di particolari facilitazioni fiscali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, il quale, a modifica della legge 11 giugno 1954, n. 384, ha riconosciuto al comune di Gorizia, fino al 31 dicembre 1973, previa autorizzazione biennale del Ministero delle finanze, la facoltà di riscuotere imposte di consumo sui generi sotto specificati introdotti nel proprio territorio in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine:

1) benzina;
2) gasolio e petrolio;
3) lubrificanti, olii di semi alimentari, caffè e surrogati di caffè, zucchero, birra;

Vista la domanda in data 10 agosto 1970, con la quale il comune di Gorizia ha chiesto, in esenzione della deliberazione della giunta municipale n. 504 del 10 luglio 1970, ratificata dal consiglio comunale con atto del 14 ottobre 1970, l'autorizzazione a continuare a riscuotere per il biennio 1971-1972 le imposte di consumo sui generi sopra elencati, già applicate per il corrente biennio 1969-1970, in forza del decreto ministeriale n. 8/9609 del 9 dicembre 1968;

Considerato:

che l'imposta, giusta quanto dispone il citato decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito, con modificazioni, nella legge 2 febbraio 1967, n. 7, deve essere contenuta nella misura di lire 30 al litro per la benzina, di lire 15 al litro per il gasolio e per il petrolio, e per gli altri generi non deve eccedere il 15 per cento del valore che va determinato dallo stesso organo legittimato a stabilire i valori dei generi assoggettati alle imposte comunali di consumo;

che, ai sensi dell'art. 19 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, sostitutivo dell'art. 22 del T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, i valori dei generi soggetti alle imposte di consumo vanno stabiliti dal Ministero delle finanze, sentita una commissione composta da un rappresentante dell'istituto centrale di statistica e da tre rappresentanti dei comuni designati dall'associazione nazionale comuni d'Italia;

che, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, i comitati provinciali dei prezzi, integrati da cinque sindaci nominati dal consiglio provinciale, possono fare proposte in materia;

che in ordine alla richiesta come sopra avanzata dal comune di Gorizia, il comitato di detta provincia, in data 23 novembre 1970, ha proposto, agli effetti di che trattasi, i seguenti valori per i generi assoggettabili all'imposta di consumo in quel capoluogo:

1) olio di semi alimentare: L. 345 al litro;
2) caffè crudo: L. 1500 al chilogrammo;
3) surrogato di caffè: L. 690 al chilogrammo;
4) zucchero semolato sfuso: L. 115 al chilogrammo;
5) birra nazionale: L. 190 al litro;
6) birra estera: L. 250 al litro;
7) lubrificanti: L. 710 al chilogrammo;

che in data 26 novembre 1970 la nominata commissione, esaminata la proposta di cui sopra, ha espresso parere favorevole alla determinazione dei valori nelle misure indicate dal comitato provinciale dei prezzi;

che l'autorizzazione in parola può essere accordata in quanto il comune di Gorizia ha contenuto la propria richiesta nei limiti di tempo e di aliquote consentiti dalle suddette disposizioni legislative;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Gorizia è autorizzato a riscuotere l'imposta di consumo sui seguenti generi, nelle misure da esso stesso richieste ed appresso indicate:

benzina, lire trenta al litro; gasolio, lire dodici e cinquanta centesimi al litro; petrolio, lire sette al litro; lubrificanti, tredici per cento del valore stabilito in lire 710 al chilogrammo; oli di semi alimentari, uno per cento del valore stabilito in lire 345 al litro; caffè, quindici per cento del valore stabilito in lire 1500 al chilogrammo; surrogati del caffè, quindici per cento del valore stabilito in lire 690 al chilogrammo; zucchero, quindici per cento del valore stabilito in lire 115 al chilogrammo; birra, quindici per cento del valore stabilito in lire 190 al litro per quella nazionale, e lire 250 al litro per quella estera.

Art. 2.

Per l'applicazione delle suindicate imposte di consumo si osservano le disposizioni del citato T.U.F.L. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, nonchè del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 3.

La presente autorizzazione è valida per il biennio 1971-1972.

Il prefetto della provincia di Gorizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

(13114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area sita nel comune di Sassello

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze, n. 490 del 28 ottobre 1970, è stata dismessa dal demanio pubblico - ramo Difesa-Esercito e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'area facente parte dell'immobile denominato « Forte Moglie », censita nel comune di Sassello (Savona) e contraddistinta nel catasto del comune stesso con i seguenti dati:

Foglio n. 74, particella C (parte), superficie da dismettere mq. 150.

(12851)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Malcesine (rettifica)

Con decreto 3 agosto 1970, n. 254, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto che la superficie del terreno in riva al lago di Garda, nel comune di Malcesine (Verona), segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 2, passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 20 giugno 1968, n. 512, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 2 gennaio 1969, n. 1) è di mq. 2112 anzichè mq. 2019, come indicato nel decreto medesimo.

(12847)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di S. Caterina Villarmosa

Con decreto 15 settembre 1970, n. 278, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo abbandonato del fiume Salso in comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 68, mappale 78, della superficie di ha. 3.42.40 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 26 agosto 1969 in scala 1 : 4000 dall'ufficio tecnico erariale di Caltanissetta; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(12848)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Suzzara

Con decreto 28 ottobre 1970, n. 393, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Suzzara (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 40, mappali 13 (mq. 1361), 181 (mq. 426), 182 (mq. 1146), 183 (mq. 14), 185 (mq. 495) e 58 (mq. 3609) per complessivi mq. 7051 ed indicati nella planimetria rilasciata il 23 aprile 1968 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova che fa parte integrante del decreto stesso.

(12849)

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3409, del 30 novembre 1970, è stata prorogata fino al 31 maggio 1971 la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ed il dott. Alberto Varanese è stato confermato commissario governativo dell'istituto stesso per il periodo 1° dicembre 1970-31 maggio 1971.

(12842)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Lecco

Con decreto 21 ottobre 1970, n. 410, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Lecco (Como) frazione Belledo, non censito nel catasto del comune medesimo e confinante con i mappali 520, 230, 231, 232, 233, di mq. 537,88 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 marzo 1970 in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Como che fa parte integrante del decreto stesso.

(12850)

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3628 in data 16 dicembre 1970, il sig. Lino Vazzoler è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Treviso in sostituzione del sig. Edoardo Pierotti deceduto.

(12843)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 29536 del 17 dicembre 1970 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione commissariale n. 937 in data 22 aprile 1970 con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale destinando, alla realizzazione dell'edificio da adibire a istituto tecnico industriale nel capoluogo del comune stesso, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, l'area dei seguenti appezzamenti:

1) terreno di proprietà dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, censita al catasto alla sezione C, mappale n. 2628 per mq. 15032, mappale n. 2611 per mq. 4347, mappale n. 2613 per mq. 2466, mappale n. 5042 per mq. 1350, mappale n. 8620 per mq. 495, mappale n. 2612 per mq. 1220 e complessivamente per mq. 24.910;

2) terreno di proprietà Colombini Giovanna e Farina Ines censito come sopra alla sezione C mappale n. 2625 per mq. 225, mappale n. 7801. per mq. 20, mappale n. 2626 per mq. 2492 e complessivamente per mq. 2737;

3) terreno di proprietà Leverotti Adele, censito come sopra alla sezione C, mappale n. 6000 per mq. 406;

4) terreno di proprietà Bertelloni Silvio, censito come sopra alla sezione C mappale 6001 per mq. 627 e mappale n. 6002 per mq. 448 e complessivamente per mq. 875.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(12841)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Grottammare.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 settembre 1970, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita nel comune di Grottammare (Ascoli Piceno), contrada Ischia Marina, avente la superficie di mq. 1216, riportata nel catasto del predetto comune al foglio n. 21, particella 122 porzione, pagina 181/1537.

(12894)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « P. Gorini » di Lodi, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Milano n. 28515/S in data 10 agosto 1970 la cassa scolastica della scuola media statale « P. Gorini » di Lodi, è autorizzata ad accettare una donazione per la istituzione di un premio di studio da intitolare a « Emilio Caretta ».

(12921)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Corrado Allegra, nato a Enna il 3 dicembre 1942 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in pedagogia conseguito presso l'Istituto universitario di magistero di Catania il 26 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(12917)

Il dott. Bruno Bellone, nato a Sanremo (Imperia) l'8 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia conseguito presso l'Università di Genova il 27 ottobre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12918)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 174, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 3 luglio 1967 dal prof. Francesco Giampedrone, avverso la ministeriale n. 4299 del 20 marzo 1967 con la quale è stata respinta l'istanza diretta ad ottenere la retrodatazione della nomina in ruolo, ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 226.

(12801)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 176, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 6 luglio 1967 dal prof. Marcello Montagnana, avverso il decreto ministeriale 7 febbraio 1966 e la ministeriale n. 2797 in data 15 aprile 1967 con cui è stata disposta la sua promozione ad ordinario del ruolo *B*, coefficiente 309 iniziale, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

(12802)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1970, registro n. 110, foglio n. 180, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 20 luglio 1967 dal prof. Festa Damiano, avverso il provvedimento ministeriale n. 2178 del 15 febbraio 1967 con il quale è stata disposta la proroga del periodo di prova fino al 30 settembre 1966.

(12803)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970, numero 14212/3534, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marisi Angiolina, nata il 10 marzo 1940 a Gissi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Gissi, estese mq. 8271, riportate in catasto alle particelle numeri 253 e 237 del foglio di mappa n. 3 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 112-*bis* e 113.

(12852)

Autorizzazione al consorzio di bonifica Delia Nivolelli, con sede in Mazara del Vallo, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1970, registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 1970 al registro n. 16, foglio n. 228, il consorzio di bonifica Delia Nivolelli, con sede in Mazara del Vallo (Trapani), è stato autorizzato ad acquistare un immobile dalla S.r.l. « Immobiliare mediterranea » al prezzo complessivo di L. 110.000.000.

(12854)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970, numero 14215/3531, sono state disposte, a sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pellegrini Pietro, nato il 18 agosto 1936 a Lucera, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Foggia-Campolato », in S. Giovanni Rotondo, estese mq. 5220, riportate in catasto alle particelle numeri 30 e 106 del foglio di mappa n. 134 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con i numeri 103 e 104.

(12853)

Pesca dei coregoni nel lago di Viverone sito in provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in data 15 dicembre 1970, viene consentita, nel lago di Viverone sito in provincia di Vercelli, la pesca del « coregone » che abbia raggiunta la lunghezza minima di cm. 25 (venticinque).

Con lo stesso decreto viene stabilito che, i coregoni di lunghezza inferiore a quella regolamentare, pescati nel suddetto lago possono essere commerciati soltanto nella provincia di Vercelli e che ogni spedizione, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che i coregoni, sotto misura, sono stati pescati nel lago di Viverone.

Detto certificato avrà la durata massima di giorni quattro, compreso quello del rilascio.

(12855)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° settembre 1970 al 10 settembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1761/70 e n. 1805/70 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 28 ottobre 1970, pag. 7263, deve essere apportata la seguente rettifica:

Nella testata della tabella, 3ª colonna, leggere:

« Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg »

anzichè

« Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. ».

(12884)

Errata-corrige

Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° ottobre al 31 dicembre 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1970, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 7426: colonna 3 v.d. 21.07-D-II leggere:

« II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte: »

anzichè

« II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse proteine del latte (tenore di azoto x 6,38): ».

(12883)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967 e n. 191 del 30 luglio 1970;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduti i bollettini ufficiali del Ministero n. 17 del 23 aprile e n. 43 del 22 ottobre 1970 contenenti l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria, nonchè il Bollettino ufficiale aggiuntivo n. 45-46 del 5-12 novembre 1970 in corso di pubblicazione;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1971 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1969-70 e precedenti e, per quanto concerne, in particolare, la seconda sessione potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1970-71, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 16 novembre 1971.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario, che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 marzo 1971; alla seconda non oltre l'8 novembre 1971; alla segreteria della università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data dell'otto novembre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della università il contributo di L. 3000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, ma prima dell'inizio delle prove, quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p.v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 31 marzo 1971, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello straordinario di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro l'8 aprile 1971; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 19 aprile 1971, con le eccezioni previste dal precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente all'8 aprile 1971 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista: Venezia
Attuario: Roma
Medico chirurgo: Bologna
Chimico: Bologna
Farmacista: Bologna
Ingegnere: Bologna
Veterinario: Bologna
Architetto: Venezia
Perito forestale: Firenze
Agronomo: Firenze
Discipline statistiche: Roma

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 26 aprile per la prima sessione e il giorno 22 novembre 1971 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 12 dicembre 1970

Il Ministro: MISASI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1971

Professioni	Sedi
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università di Urbino)
	Pescara (presso Università di Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (presso Università di Padova)
Attuario	Roma (unica sede)
Medico chirurgo . . .	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (presso Università di Camerino)
	Messina
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università di Urbino)
	Pisa
	Roma

Professioni	Sedi
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
Ingegnere	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Genova
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Architetto	Firenze
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Roma
	Torino
	Venezia
Agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Milano (Università cattolica)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Perito forestale	Firenze
	Padova
Veterinario	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Discipline statistiche .	Bologna
	Roma

(12857)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di dattilografo di 3ª classe in prova

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di « dattilografo di 3ª classe » in prova nella categoria esecutiva del ruolo amministrativo dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

I vincitori del concorso non potranno, nel primo quinquennio di servizio essere trasferiti presso sedi diverse da quella loro assegnata; nell'ultimo biennio del suddetto periodo la amministrazione potrà disporre, esclusivamente per esigenze d'ufficio, il trasferimento degli interessati.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che non abbiano adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Il limite massimo di età, di cui all'art. 2 lettera *b*), è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

b) per coloro che appartengono alle altre categorie cui siano applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se, successivamente, siano intervenuti amnistia o indulto ovvero commutazione di pene, nonchè coloro cui il beneficio stesso non sia applicabile ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni trentanove per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale;

5) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

L'applicazione dei benefici di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) non può, anche in caso di cumulo dei benefici stessi, consentire l'elevazione del limite massimo oltre il quarantesimo anno di età.

Sono fatte salve altre eventuali elevazioni previste dalle norme in vigore in favore di determinate categorie.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che rivestano, all'atto della domanda di ammissione, la qualità di dipendente di ruolo o non di ruolo dell'ente.

Art. 4.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che siano decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dello impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta, con determinazione motivata, dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *B*), dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° - via S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma, entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome;

2) la data ed il luogo di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le condanne penali eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento od assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

6) il titolo di studio posseduto precisando l'istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazione e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

9) se si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell'E.N.P.A.S.;

10) di aver preso visione delle norme del presente bando e di accettarle.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio nonchè il recapito al quale si chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dell'E.N.P.A.S. è sufficiente il visto del direttore dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi ragione, perverranno dopo il termine sopra indicato anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, agli uffici periferici dell'ente, a servizi diversi da quello del personale amministrativo ovvero ad altri enti o pubbliche amministrazioni.

Della tempestività dell'arrivo delle domande fa fede unicamente il timbro a data apposto dal reparto protocollo della Direzione generale dell'ente.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono far pervenire alla Direzione generale dell'ente (Servizio personale amministrativo - Ufficio 32°) entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti che attestino il possesso di tali titoli.

Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte sotto pena dell'inapplicabilità dei relativi benefici, nella forma e nei modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati.

Art. 7.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori (questa ultima sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la assunzione all'impiego) e quella degli idonei saranno approvate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S.

I concorrenti dichiarati vincitori sotto la condizione predetta saranno invitati a presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà presentare un certificato della competente autorità consolare.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza di cui al precedente art. 6.

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale. Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora l'aspirante sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dello impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'amministrazione, con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia, designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

6) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *a*).

L'autenticazione della copia del diploma può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il concorrente dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi

motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito-Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina).

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri) ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre soltanto il titolo di studio sempre che non l'abbiano già precedentemente presentato.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dell'E.N.P.A.S. dovranno produrre, invece, i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo e, qualora non li abbiano già trasmessi, l'estratto dell'atto di nascita, il titolo di studio e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare.

Il certificato di cittadinanza italiana il certificato di godimento dei diritti politici, il certificato medico, quello generale del casellario giudiziale e lo stato di famiglia debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 8.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 7 e lo stato di famiglia, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza (art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre pubbliche amministrazioni; tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già prodotti ad altri pubblici uffici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 rispetto ai termini in essi prescritti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, comporta, nel caso dell'art. 6, l'inapplicabilità dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli preferenziali e, in quello dell'art. 7, l'esclusione dalle graduatorie previste dal primo comma di esso art. 7, anche se, in entrambi i casi, i documenti siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini sopracitati.

Della documentazione eventualmente già presentata all'ente dovrà essere fatto cenno nella risposta.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con delibera presidenziale ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del regolamento organico del personale.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma e comprenderanno una prova pratica di dattilografia, una prova scritta ed una orale secondo il programma annesso al presente bando (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova scritta i candidati che avranno superato la prova pratica di dattilografia con una votazione di almeno sette decimi.

Per sostenere la prova orale è necessario aver ottenuto il punteggio di almeno sei decimi in quella scritta.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti ottenuti nelle tre prove d'esame.

Ai candidati ammessi sarà data comunicazione della data e della sede in cui dovranno sostenere le singole prove nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori tenendo conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni in vigore per determinate categorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale dell'ente; tale pubblicazione avrà valore di legale partecipazione a tutti gli effetti.

Art. 12.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri: *a*) fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio; *b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dell'amministrazione dello Stato; *c*) tessera postale; *d*) porto d'armi; *e*) patente automobilistica; *f*) passaporto; *g*) carta d'identità.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali dovuti a variazioni di recapito non tempestivamente comunicate.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi con la qualifica di dattilografo di 3ª classe e con le competenze spettanti per tale qualifica.

Superato con esito favorevole il suddetto periodo di prova, il consiglio di amministrazione delibererà la loro nomina in ruolo.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con diritto, da parte degli interessati, ad una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 14.

Per il periodo di assenza dal servizio per sostenere le prove, i concorrenti dipendenti dell'ente saranno considerati in congedo straordinario.

Per i vincitori già impiegati dell'ente nel caso che lo stipendio relativo alla nuova qualifica risultasse inferiore a quello attualmente percepito la differenza sarà conservata come assegno «ad personam» riassorbibile in occasione di promozioni o di aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

I vincitori che, conseguita la nomina in prova, rinuncino alla stessa, ovvero non assumano servizio, senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso presso le sedi cui saranno destinati, verranno dichiarati, rispettivamente, rinunciatari e decaduti dalla nomina.

I posti resisi così disponibili saranno conferiti ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia (2ª classe) ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente bando è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritti in base alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano, in quanto compatibili con l'ordinamento dell'ente, le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione.

Roma, addì 12 ottobre 1970

Il commissario straordinario: VALENTINI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova pratica

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, a velocità libera, di un testo a stampa, scelto dalla commissione giudicatrice e diverso per ogni giorno di prove. Durata del saggio: dieci minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano in un tempo minore, possono, al fine di dar prova della velocità di cui sono capaci, continuare a scrivere copiando il brano fino allo scadere del tempo loro assegnato. Durante la prova non è permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni sono eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Per la valutazione degli elaborati si terrà conto, oltre che della velocità e della precisione, anche dell'estetica del lavoro

Prova scritta

Componimento d'italiano.

Prova orale

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato: la Costituzione - la legge - il Parlamento (composizione e funzioni) il Presidente della Repubblica il Governo (il Consiglio dei Ministri - il Presidente del Consiglio - i Ministri - i Sottosegretari di Stato) - la Corte costituzionale - il Consiglio di Stato e la Corte dei conti (composizione e funzioni) l'Avvocatura di Stato - l'organizzazione amministrativa dello Stato (Ministeri, Prefetture e altri organi centrali e locali - Amministrazioni autonome) - Regione, Provincia, Comune: loro organi e funzioni;

3) nozioni elementari di statistica;

4) nozioni sull'ordinamento e sull'attività dell'E.N.P.A.S. (organizzazione centrale e periferica, amministrativa e sanitaria - Servizi d'istituto).

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo alla

Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali - Servizio personale amministrativo - Ufficio 32° via S. Croce in Gerusalemme, 55 - 00100 ROMA

. sottoscrit . .(1)
nat. . a . . provincia di . .
il e residente in . .
provincia di . . . via . . . n. .
., chiede di essere ammess. . al concorso pubblico per esami a duecentoquaranta posti di dattilografo di 3ª classe in prova nella categoria esecutiva del ruolo amministrativo indetto da codesto ente in data 12 ottobre 1970.

Fa presente di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadin. . italian . .;

b) di essere iscritt. . nelle liste elettorali del comune di (3) . .,

c) di non aver riportato condanne penali; di non avere procedimenti penali a proprio carico e di non aver subito alcuno degli altri procedimenti penali indicati al punto 5) dell'art. 5 del bando (4);

d) di essere in possesso del diploma di. . conseguito presso . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .;

f) di essere alle dipendenze dell'ente dal (6) . . . . . . con la qualifica di . . . . . . attualmente in servizio (7) presso l'ufficio di . . . .;

g) di non essere stat. . destituit. . o dispensat. . dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere decadut. . da precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) di aver preso visione delle norme del bando e, per quanto concerne la destinazione, di essere dispost. . a raggiungere la sede che gli (le) verrà assegnata impegnandosi a non presentare alcuna istanza di trasferimento prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella sede di prima destinazione.

. sottoscritt. . chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, impegnandosi a notificare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'E.N.P.A.S. non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

C.A.P. . . . .

Luogo e data . . . .

Firma

. . . .

(da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante).

---

(1) Cognome e nome. Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento di età (tale dichiarazione è necessaria solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite).

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne il motivo.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovino, oppure gli altri procedimenti penali di cui al punto 5) del citato art. 5 del bando precisando la data della relativa decisione e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(5) Di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) Indicare la data di inizio delle effettive prestazioni e non quella della lettera di assunzione.

(7) In caso di assenza dal servizio per obblighi di leva o per altri motivi, indicarli di seguito.

(12642)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969 con il quale è stato bandito pubblico concorso a posti di medico e ostetrica condotti vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968;

Visto il decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 18 aprile 1970 con il quale è stato riaperto e prorogato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso;

Considerato che è scaduto il termine di cui sopra e che pertanto occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso sopra specificato, relativamente ai posti di ostetrica condotta;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Verona, dall'ordine dei medici della provincia di Verona e dal consorzio ostetrico e dai comuni interessati;
Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 9 e 50 del regolamento dei consorzi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211 e con legge 8 marzo 1968, n. 220;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1968, bandito con decreto del medico provinciale n. 105766 del 10 ottobre 1969, modificato con decreto del medico provinciale n. 105766/69 del 18 aprile 1970, si compone come segue:

Presidente:

Pellegrino dott. Ugo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Componenti:

But dott. Antonio, vice prefetto di Verona;
Carlizza dott. Anna, medico provinciale del Ministero della sanità;
Martinolli prof. Aldo, libero professionista specializzato in ostetricia e ginecologia;
Murari dott. Giuseppe, primario della divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale civile di Soave;
Benini Malvina, ostetrica condotta.

Segretario:

Sollacchia dott. Luigi, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione che avrà sede in Verona, non potrà iniziare gli esami di concorso se non sia trascorso almeno un mese dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, agli albi dello ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona, nonchè del consorzio ostetrico e del comune interessato.

Verona, addì 11 dicembre 1970

Il medico provinciale: FACCHINI

(12876)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario di 3ª classe nel comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1280 del 2 dicembre 1968, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario di 3ª classe nel comune di Roma;
Visto il successivo decreto n. 6198 del 18 settembre 1969, con il quale veniva aumentato da tre a quattro il numero dei posti messi a concorso e veniva riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione;
Visto il decreto n. 1105 del 3 marzo 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Visto il decreto n. 5087 del 24 agosto 1970, con il quale veniva sostituito un membro della suddetta commissione;
Visti gli atti prodotti dalla commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;
Vista la graduatoria di merito dei candidati idonei;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente i benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi di guerra ed alle categorie assimilate;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. Benedetti Alfonso . . . . punti 69,38
2. Lutta Annibale . . . . » 65,81
3. Rosatelli Filippo . . . . » 65,57
4. Poeta Mario . . . . » 63,55
5. Santarelli Evaristo . . . . » 62,94
6. Penna Venanzo . . . . » 62,08
7. Bianchi Serafino . . . . » 61,43
8. Lidano Diego . . . . » 60,05
9. Monea Francesco . . . . » 59,99
10. Pievaroli Amelio . . . . » 59,49
11. Sanpaolesi Giuseppe . . . . » 59,36
12. Bischetti Daniele . . . . » 59,15
13. Mecca Raffaele . . . . » 58,64
14. Santetti Pietro . . . . » 56,68
15. Sedita Francesco . . . . » 56,66
16. Marchianò Demetrio Gabriele . . . . . » 54,25
17. Pompilio Giuseppe . . . . » 53,76
18. Barchitta Gaetano . . . . » 53,44
19. Lista Nicola . . . . » 52,21
20. Brizioli Nazareno Renzo . . . . . . » 51,59
21. Peretti Prospero . . . . » 50,93
22. Monaci Massimo . . . . » 47,50
23. Mazzoleni Oscar . . . . » 47 —
24. Valente Enrico . . . . » 46,50
25. Conte Angelo Giorgio . . . . » 45,69
26. Pisani Franco . . . . » 45 —
27. Attili Attilio . . . . » 44,81
28. De Grandis Luigi . . . . » 43 —
29. Ridolfi Vincenzo . . . . » 42,25
30. Castrataro Pasquale . . . . » 42 —
31. Zangari Renato . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del Comune interessato

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(12879)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.